



## **AVVISO PUBBLICO**

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER LE ANNUALITÀ 2026/2028**

**Domande frequenti (fase di adesione e attuazione dei progetti)**

**(aggiornamento al 03/07/2026)**

## **FASE DI ADESIONE**

<b>N.</b>	<b>Quesito</b>	<b>Risposta</b>
<b>1.</b>	<b>Qual è la differenza tra le informazioni finanziarie contenute nell'Allegato A3. 'Piano dei conti' e quelle dell'allegato A4. 'Scheda dettaglio costi'?</b>	<p>Il <b>Piano dei conti</b> (Allegato A3) rappresenta la struttura del piano finanziario del progetto ed è quindi il documento di riferimento per fissare il costo totale del progetto oggetto di approvazione, il contributo pubblico richiesto e il cofinanziamento assicurato dai beneficiari. Come evidente dalla struttura dell'Allegato A3, il Piano dei conti fornisce un'<u>articolazione sintetica</u> con l'indicazione del valore per ogni voce di costo prevista sia a livello complessivo di progetto (cfr. Tabella 1), che in relazione a ciascun partner, con l'indicazione degli importi del contributo pubblico richiesto e della relativa quota di cofinanziamento (cfr. Tabella 2).</p> <p>La <b>Scheda dettaglio costi</b> (Allegato A4) ha, invece, un <u>contenuto analitico</u> in relazione alla voce di costo 'A. Costi diretti per il personale' e 'B. Indennità versate ai partecipanti. Ad esempio, nel caso della voce di costo 'A. Costi diretti per il personale', l'allegato riporterà il costo stimato e una previsione del monte ore per ciascuna risorsa di personale che si intende impiegare nell'attuazione del progetto, con l'attribuzione alla relativa Linea di intervento. Tale allegato riveste, pertanto, una duplice funzione: da un lato, supportare i potenziali beneficiari nella corretta definizione del valore complessivo di ciascuna voce di costo, in modo che la stima assicuri la fattibilità e sostenibilità economica del progetto; dall'altro, offrire al Nucleo di valutazione gli elementi informativi utili all'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione 2.5.</p>

<p><b>2.</b></p>	<p><b>Come vanno determinati e valorizzati nell'Allegato A4. "Scheda dettaglio costi" i costi diretti relativi alle risorse di personale da impiegare nel progetto?</b></p>	<p>Come stabilito dal punto B.3 dell'Avviso, per la categoria di costo '<b>A1. Personale dipendente</b>' è prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione a <u>costi unitari</u> determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 (metodologia di calcolo basata sul parametro delle 1.720 ore), mentre per la categoria di costo '<b>A2. Personale esterno</b>' il rimborso avviene sulla base dei <u>costi effettivamente sostenuti</u> (costi reali) ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) dello stesso Regolamento.</p> <p>Ai fini della definizione del piano dei conti preventivo, si raccomanda -laddove le risorse di <b>personale dipendente</b> da impiegare nel progetto siano già state individuate- di procedere alla stima del costo orario mediante l'utilizzo della <u>metodologia delle 1.720 ore</u> (descritta nell'Allegato B. 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione'). Qualora si preveda l'impiego nel progetto di personale non ancora in forza presso il beneficiario, la stima del costo da valorizzare nella Scheda dettaglio costi può essere effettuata facendo riferimento eventualmente al <u>costo stimato per un'altra risorsa di personale</u> con ruolo analogo o, comunque, mediante altra modalità che consenta un'approssimazione sufficientemente indicativa di tale costo.</p> <p>Rispetto invece al <b>personale esterno</b>, la determinazione del costo medio orario viene effettuata sulla base della stima della <u>tariffa oraria che sarà, in caso di approvazione, formalizzata nel documento di incarico</u>. Ai fini della stima della tariffa, il beneficiario può fare riferimento alle prassi in uso presso l'ente o alle tariffe professionali, laddove esistenti, o alle tariffe di mercato di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Quali sono i limiti alla partecipazione in qualità di capofila/partner ai partenariati di progetto?</b></p>	<p>Come previsto al punto A.3 dell'Avviso, ogni ente può partecipare in qualità di <b>capofila</b> ad un solo progetto. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione in qualità di <b>partner</b>, non sono previste limitazioni.</p>

4.	<b>Oltre al numero minimo di soggetti partecipanti al partenariato sono previste ulteriori condizioni?</b>	Oltre al rispetto del numero minimo di n. 3 soggetti partner (incluso il capofila), ai fini dell'ammissibilità del progetto, devono essere rispettate le ulteriori condizioni descritte al punto A3 dell'Avviso, in relazione ad alcune tipologie di soggetti che dovranno essere coinvolti nel partenariato ai fini dell'ammissibilità della proposta progettuale.
5.	<b>La presenza di un Municipio all'interno del partenariato soddisfa il requisito della partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale?</b>	Ai fini dell'Avviso, si considerano enti pubblici territoriali solamente gli enti elencati al punto A.3, ossia: Comune, Provincia/Città Metropolitana, Comunità montana o Ambito Territoriale rappresentato dal soggetto firmatario dell'accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona. L'inclusione di un Municipio nel partenariato di progetto non concorre pertanto al soddisfacimento del requisito minimo della partecipazione in funzione di capofila o partner di almeno un ente pubblico territoriale.
6.	<b>La partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale è richiesta con riferimento all'area di competenza di ciascun CPI – Servizio di Collocamento Mirato coinvolto?</b>	Come stabilito dal punto A.3 dell'Avviso, è necessario garantire il soddisfacimento del requisito minimo della "partecipazione in funzione di capofila o partner di almeno un ente pubblico territoriale". Il coinvolgimento nel partenariato di progetto di più enti pubblici territoriali, in relazione all'area di competenza di ciascun CPI – Servizio di Collocamento Mirato di riferimento, non costituisce pertanto requisito necessario ai fini dell'ammissibilità della proposta. Resta fermo che, come previsto dal bando, il partenariato deve condividere gli obiettivi e i risultati dell'intervento con il Servizio di Collocamento Mirato per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità (di cui alla legge 68/1999) e che tale condivisione è comprovata dalla sottoscrizione di una lettera di intenti (cfr. Allegato A6) nella quale siano definite le modalità di collaborazione e di scambio informativo in caso di finanziamento del progetto.

7.	<b>L'Ente pubblico che partecipa come partner effettivo deve necessariamente partecipare a titolo oneroso?</b>	Come stabilito dal punto A.3 dell'Avviso, "tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione, <b>sostengono costi per la realizzazione del progetto</b> . I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali." In linea con tale disposizione, ne risulta che è condizione indispensabile, ai fini della partecipazione in qualità di partner effettivo, l'attribuzione di una quota di budget coerente con le attività di progetto da realizzare. Nel caso in cui l'ente beneficiario non intenda ricevere alcun contributo a rimborso delle spese sostenute, resta comunque possibile prevedere che la quota di budget in capo a tale ente venga interamente coperta dalla quota di cofinanziamento. Va ricordato tuttavia che, anche in tale ipotesi, la spesa sostenuta dall'ente beneficiario dovrà essere oggetto di rendicontazione ai fini della determinazione della spesa ammissibile di progetto e, conseguentemente, della relativa quota di contributo pubblico complessivo da erogare. Si ricorda che la definizione delle modalità di ripartizione del cofinanziamento tra i partner è rimessa all'accordo tra i partner.
8.	<b>In caso di attivazione della Linea di intervento 1 e/o 2, la partecipazione di un ente tra gli operatori pubblici e privati accreditati all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione è richiesta con riferimento ad entrambe le sezioni dell'Albo (Sez. A e B)?</b>	Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione della Linea di intervento 1 e/o della Linea di intervento 2, il soddisfacimento del requisito minimo può essere garantito mediante l'inclusione nel partenariato di progetto di almeno un ente tra gli Operatori pubblici e privati in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A e B), con particolare riferimento agli operatori titolari di offerta formativa specifica riservata agli allievi con disabilità certificati (Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità). In tal senso, la partecipazione di un operatore accreditato ad una delle due sezioni dell'Albo regionale, assicura il rispetto di tale requisito.
9.	<b>La partecipazione di consorzi o società consortili determina implicitamente la partecipazione al progetto delle loro consorziate, indipendentemente dall'inclusione di queste nel partenariato di progetto?</b>	Come stabilito al punto A.3 dell'Avviso, nel caso in cui i beneficiari siano consorzi o società consortili, gli enti consorziati che non partecipano al partenariato di progetto (con il ruolo di capofila o partner) si configurano ai fini dell'Avviso come soggetti terzi e, pertanto, il relativo personale non può essere direttamente impiegato nella realizzazione delle attività. È comunque facoltà del beneficiario avvalersi, ove sussistano i presupposti di legge, dell'istituto del distacco di personale.
10.	<b>Con riferimento alla categoria di costo A.2 Personale esterno, è ammissibile l'eventuale ritenuta d'acconto esposta in fattura?</b>	Sì, la ritenuta d'acconto applicata in fattura dalla risorsa di personale esterno è ammissibile. Si ricorda tuttavia che in sede di rendicontazione dovranno essere prodotti ai fini del rimborso gli F24 quietanzati attestanti il pagamento degli oneri sociali, fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti per legge. Si rimanda a tal fine all'Allegato B Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

<b>11.</b>	<b>Eventuali modifiche alle informazioni contenute negli Allegati A3) e A4), in caso di approvazione del progetto, dovranno essere approvate da Regione?</b>	Qualora la stima delle ore o del costo orario indicato in sede di progettazione nell'Allegato A4 dovesse variare in corso di attuazione del progetto, tale modifica non sarà oggetto di approvazione da parte di Regione. In ogni caso, le variazioni che devono essere autorizzate da Regione sono indicate al par. 6.5 delle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato B al Decreto di approvazione dell'Avviso).
<b>12.</b>	<b>Quali sono le soglie minime e massime per la determinazione del valore dell'agevolazione?</b>	Come stabilito dal punto B.1 dell'Avviso, il contributo pubblico richiesto a sostegno dei progetti di durata di 36 mesi, a pena di inammissibilità, non potrà essere inferiore a € 150.000,00 e superiore a € 300.000,00. Il contributo pubblico non potrà essere superiore all'80% del costo totale ammissibile.
<b>13.</b>	<b>Ai fini della copertura della quota di cofinanziamento del progetto è possibile valorizzare l'impiego di risorse di personale volontario?</b>	Come stabilito dal par. 3.2 delle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione "l'eventuale coinvolgimento di personale volontario non comporta, in alcun modo, la possibilità di una sua valorizzazione finanziaria in sede di rendicontazione della spesa, ciò nemmeno ai fini della copertura della quota di cofinanziamento."
<b>14.</b>	<b>È possibile prevedere nel piano dei conti la sola valorizzazione di costi di personale e non anche di indennità di partecipazione?</b>	La determinazione del piano dei conti previsionale è responsabilità dei proponenti e deve essere finalizzata sulla base delle attività previste dal progetto, pertanto, ove non ne ricorrano i presupposti possono non essere preventivati costi per la voce "indennità per i partecipanti".

<p><b>15</b></p>	<p><b>È possibile prevedere la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività progettuali di persone che non abbiano ancora una certificazione di disabilità? Ad esempio, è possibile coinvolgere giovani senza certificazione di disabilità ma beneficiari di supporto scolastico?</b></p>	<p>Sì. Come stabilito dal punto A.4 dell'Avviso, sono destinatari adolescenti, giovani e adulti di età compresa tra i 16 e i 64 anni con disabilità fisica, intellettiva, psichica e sensoriale. Con riferimento alla fattispecie richiamata, ad esempio, la persona con disabilità può pertanto avere un certificato di alunno disabile ai sensi del DPCM 185/2006 rilasciata dai collegi di accertamento delle ASST o dalle Commissioni Mediche delle ASST in applicazione alla DGR XII/2446/2024, senza essere in possesso di un certificato di disabilità ai sensi della l. 68 e/o un certificato di invalidità o di legge 104/92. Il percorso attivato attraverso il fondo FSE dovrà pertanto garantire alla persona di maturare i presupposti per la richiesta di certificazione valida ai fini del collocamento, ovvero l'orientamento ad altra misura più idonea per il raggiungimento dei suoi obiettivi.</p> <p>Si ricorda inoltre che lo strumento della valutazione multidimensionale è il momento cardine della progettazione che deve avvenire con il coinvolgimento e la partecipazione dei destinatari alle attività progettuali, e che tiene conto dei bisogni, desideri, risorse e sostegni nel quadro del progetto di vita della persona con disabilità</p>
<p><b>16.</b></p>	<p><b>È possibile prevedere il coinvolgimento di destinatari già in carico ad altri servizi (ad esempio, SFA)?</b></p>	<p>Sì. Come indicato al punto A.4 dell'Avviso, "qualora sia già attiva una presa in carico da parte di altri servizi territoriali (in particolare socio-assistenziali, socio-sanitari o sanitari) l'intervento dovrà porsi in complementarità con gli altri interventi erogati al destinatario, assicurando costante collaborazione con i servizi coinvolti."</p>

<b>17.</b>	<b>Tra i destinatari di progetto possono essere ricomprese persone con disabilità prive di capacità lavorative residue?</b>	<p>Sì. Con riferimento alle persone con disabilità che non possiedono i requisiti per l'iscrizione al collocamento mirato di cui all'art. 1 della Legge 68/99, l'Avviso prevede, nell'ambito della Linea di intervento 1, la possibilità di attivare, in particolare, sia percorsi di empowerment propedeutici all'inserimento lavorativo (per un successivo accesso agli strumenti del collocamento mirato di cui alla Legge n. 68/1999) sia di diretto sostegno all'inserimento lavorativo attraverso percorsi alternativi all'accesso alle misure previste dalla Legge n. 68/1999.</p> <p>In ogni caso, si segnala che la realizzazione delle attività finanziate nell'ambito della Linea 1 deve contribuire al conseguimento del seguente risultato nel breve, medio e lungo periodo: accrescere le opportunità di empowerment per l'occupazione, l'occupabilità e la partecipazione attiva alla vita di comunità in particolare per le persone con disabilità che non hanno titolo (per mancanza dei requisiti di legge) o per le quali persistono, nei fatti, "barriere" (connesse alle risorse personali, familiari o di contesto) all'accesso agli strumenti di inserimento personalizzati attivati dal Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità nel quadro del collocamento mirato. Le azioni avviate dovranno pertanto permettere lo sviluppo delle competenze che potranno garantire una modifica della certificazione ai sensi della legge 68/99, oppure orientare la persona ad altre misure che potranno meglio rispondere alle capacità della stessa, tenuto conto dei desideri e delle risorse e sostegni nel quadro del progetto di vita della persona con disabilità.</p> <p>Si rimanda, a tal fine, al punto B.2 dell'Avviso.</p>
<b>18.</b>	<b>Nell'ambito della Linea di intervento 4 cosa si intende per nuova condizione di disabilità?</b>	<p>Come stabilito dal punto B.2 dell'Avviso, la Linea di intervento 4 si rivolge a persone con disabilità acquisite, derivanti da eventi improvvisi quali traumi o malattie degenerative che limitano progressivamente le capacità e le autonomie delle persone, comportano modifica improvvisa, talvolta radicale, del benessere e dello stile di vita della persona e della sua rete familiare.</p> <p>Si conferma che l'Avviso non prevede criteri specifici in relazione alla tempistica di insorgenza della condizione di disabilità acquisita.</p>
<b>19.</b>	<b>Con riferimento agli interventi attivabili nell'ambito della Linea 1 è possibile prevedere il coinvolgimento (ad esempio, in percorsi laboratoriali) di destinatari con età superiore ai 16 anni iscritti all'ultimo anno di IeFP?</b>	<p>Sì. Come nel caso di presa in carico da parte di altri servizi territoriali (in particolare socio-assistenziali, socio-sanitari o sanitari) l'intervento dovrà porsi in complementarietà con gli altri interventi erogati al destinatario, assicurando costante collaborazione gli enti formativi.</p>

20.	<b>In relazione ad interventi rivolti a destinatari collocati in ambito ospedaliero deve essere comunque soddisfatto il requisito di residenza/domicilio in Regione Lombardia?</b>	Sì. Come stabilito dal punto A.4 dell'Avviso, "sono destinatari del presente Avviso adolescenti, giovani e adulti di età compresa tra i 16 e i 64 anni con disabilità fisica, intellettuale, psichica e sensoriale residenti o domiciliati in Lombardia". Si ricorda che la linea 4 si focalizza sulla progettazione di percorsi dedicati alle persone con disabilità acquisite con l'obiettivo di sostenerle, in un percorso mirato, ad affrontare una nuova condizione di disabilità temporanea o permanente. Nello spirito della misura tali azioni possono eventualmente essere avviate nell'ultima fase del percorso riabilitativo, pertanto nella fase propedeutica al rientro nella propria abitazione, al fine di creare un anello di congiunzione con il proprio territorio di appartenenza, avviando quindi sui territori di appartenenza percorsi che possano garantire l'acquisizione di nuove abilità e strategie funzionali all'inserimento/reinserimento nel contesto socio-lavorativo.
21.	<b>Nell'ambito della Linea di intervento 3 possono essere coinvolti solamente persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato?</b>	I requisiti di accesso previsti al punto A4 dell'Avviso sono riferiti a tutte le linee di intervento dell'Avviso.
22.	<b>Sono ammissibili tirocini extracurricolari o curricolari?</b>	No. Come stabilito al punto B.3 dell'Avviso, "nell'ambito dell'Avviso possono essere realizzati tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, sono ammissibili le spese relative alle indennità versate ai destinatari

## **FASE DI ATTUAZIONE**

<b>N.</b>	<b>Quesito</b>	<b>Risposta</b>
<b>23</b>	<b>Come deve essere calcolato il massimale del 7% per i costi di personale dedicato alla gestione del progetto?</b>	Come previsto al punto B.3 dell'Avviso, alle spese di personale impiegato nel progetto nelle attività di gestione amministrativa e contabile si applica il massimale del 7% calcolato sul costo totale della voce di personale. Si precisa che il massimale si applica solo alle spese per le suddette figure professionali (a titolo esemplificativo, segreteria di progetto, responsabile rendicontazione). Il massimale non si applica pertanto alle figure professionali che svolgono attività di supervisione, coordinamento delle specifiche attività di progetto. Gli elementi di differenziazione che consentono l'applicazione o meno del massimale derivano dalla lettera di incarico e dal timesheet che comprovano l'attività svolta dal personale nel progetto (cfr. Avviso - Paragrafo B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).
<b>24.</b>	<b>Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sono previste specifiche figure professionali per la realizzazione delle attività di progetto?</b>	No, l'Avviso non prevede specifiche tipologie professionali ai fini dell'ammissibilità della spesa. Resta fermo che le figure impiegate devono essere coerenti con le finalità socio-educative e di inclusione lavorativa delle linee di intervento attivate. In linea con le finalità dell'Avviso e le caratteristiche delle attività finanziabili non sono ammesse prestazioni di natura sanitaria o riabilitativa (cfr. Avviso - Paragrafo B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità).
<b>25.</b>	<b>Quali caratteristiche possono avere gli interventi e le attività rivolte al contesto lavorativo?</b>	Nell'ambito della linea di intervento 3 possono essere realizzate azioni rivolte oltre che alle persone con disabilità anche alle loro famiglie e al contesto lavorativo in cui sta effettuando il percorso. Le eventuali attività svolte nel contesto lavorativo aziendale devono caratterizzarsi come interventi funzionali al mantenimento del lavoro o al miglioramento dell'inclusione di una persona con disabilità già inserita o neo-inserita nel contesto di lavoro. In nessun caso possono essere realizzate attività generiche di sensibilizzazione e informazione rivolte alle imprese. Le iniziative devono quindi coinvolgere contestualmente la persona con disabilità e/o i familiari e il contesto lavorativo e non solo il contesto lavorativo. (cfr. Avviso - Paragrafo B.2 Progetti finanziabili - LINEA DI INTERVENTO 3: Ecosistemi delle relazioni per l'inclusione attiva).

26.	<b>Quali sono le caratteristiche delle attività rivolte agli stakeholder</b>	Le attività rivolte agli stakeholder o alla rete territoriale devono configurarsi esclusivamente come informazione, comunicazione rivolta a far conoscere ai potenziali destinatari le opportunità fornite dalle iniziative progettuali e a divulgare i risultati conseguiti (cfr. Avviso - Paragrafo B.2 Progetti finanziabili).
27.	<b>Chi sono i destinatari degli interventi di formazione?</b>	I destinatari diretti devono essere esclusivamente persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 64 anni. (cfr. Avviso - Paragrafo A.4 Soggetti destinatari).
28.	<b>Tra i beneficiari con disabilità acquisita sono ricompresi i soggetti con esiti da patologia oncologica o affetti da patologia oncologica?</b>	<p>I soggetti con esiti da patologia oncologica rientrano tra i beneficiari della misura se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanno un'età compresa tra i 16 e i 64 anni.</li> <li>• È stata loro riconosciuta una disabilità fisica, intellettiva, psichica o sensoriale (cfr. Avviso - Paragrafo A.4 Soggetti destinatari).</li> <li>• La loro condizione è certificata ai sensi della normativa vigente (es. Legge 104/92), che include disabilità fisiche derivanti da patologie oncologiche.</li> </ul>
29.	<b>Quali sono le indicazioni da seguire in merito alla selezione dei destinatari?</b>	<p>La selezione dei destinatari (persone con disabilità tra i 16 e i 64 anni) deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento ed essere attuata come indicato nell'Avviso al Paragrafo A.4 Soggetti destinatari. In particolare, il partenariato deve definire le modalità di "aggancio" e segnalazione in accordo con il Servizio di Collocamento Mirato territoriale e avvalendosi della Rete territoriale di supporto. Inoltre, l'ingresso effettivo alle attività è subordinato a una valutazione multidimensionale che confluisce nel progetto individuale della persona, garantendo la coerenza tra i bisogni del destinatario e gli obiettivi di occupabilità previsti dall'Avviso.</p> <p>Il beneficiario è inoltre tenuto a tenere agli atti la documentazione acquisita a comprova della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei destinatari.</p>
30.	<b>I destinatari possono partecipare contestualmente a iniziative nell'ambito di progettualità diverse se in possesso dei requisiti di partecipazione agli interventi?</b>	<p>Sì, in linea generale la partecipazione contemporanea è possibile, ma solo se coerente con lo sviluppo del progetto individuale del destinatario e se risulta fattibile la frequenza contestuale o consecutiva alle diverse attività. È inoltre tassativo che le attività siano nettamente distinte (per finalità e contenuto) e non sovrapponibili.</p> <p>Si raccomanda tuttavia di valutare con estrema cautela e attenzione sotto il profilo dell'opportunità e della gestione amministrativa la scelta di coinvolgimento di un</p>

		<p>destinatario su due progetti, tenendo conto dei seguenti punti di attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coerenza interna ed unitarietà: ogni partecipazione deve essere coerente con quanto previsto nella valutazione multidimensionale e nel progetto individuale della persona, evitando sovrapposizioni o ridondanze operative. È fondamentale prevenire la frammentazione del percorso del destinatario e la conseguente scomposizione in parti di un itinerario educativo/lavorativo che dovrebbe invece rimanere unitario all'interno di un intervento;</li> <li>- Parità di trattamento: È necessario assicurare la massima partecipazione di tutti i potenziali destinatari alle attività di progetto, garantendo che le procedure di selezione rispettino rigorosamente i principi di trasparenza e parità di trattamento;</li> <li>- Massima partecipazione: Consentire la doppia partecipazione rischia di concentrare gli interventi nei confronti di un numero limitato di destinatari, limitando l'apertura al territorio e l'accesso al progetto di nuovi utenti che rimarrebbero così esclusi.</li> </ul>
31.	<p><b>È obbligatorio che i destinatari di un intervento abbiano un "Progetto di Vita" formalizzato per l'accesso alla misura</b></p>	<p>Un Progetto di Vita già formalizzato (D.Lgs. 62/2024) non è vincolante per l'accesso alle attività della misura. L'Avviso specifica che la partecipazione alle attività deve avvenire "nell'ambito del progetto individuale" e "nel quadro del progetto di vita" della persona, ma non pone la formalizzazione preventiva del documento come requisito d'accesso (cfr. Avviso - Paragrafo A.4 Soggetti destinatari).</p>
32.	<p><b>Quali sono le indicazioni da seguire in merito alla pubblicizzazione degli interventi finanziati?</b></p>	<p>La visibilità del finanziamento europeo ricevuto deve essere assicurata e rappresenta un obbligo per i beneficiari e un requisito di ammissibilità della spesa (cfr. Paragrafo 1.3 Obblighi in materia di informazione e comunicazione). I beneficiari devono assicurare la visibilità del sostegno ricevuto esponendo obbligatoriamente un poster di formato minimo A3 (o un display elettronico equivalente) in un luogo facilmente visibile al pubblico, con i dettagli del progetto e il richiamo al finanziamento.</p> <p>È necessario utilizzare i loghi ufficiali della Politica di Coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e di Regione Lombardia, attenendosi rigorosamente alle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027".</p> <p>Tutti i documenti e i materiali diretti ai destinatari devono riportare una dicitura specifica che dichiari il cofinanziamento del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus. (cfr. <a href="#">Brand Guidelines FSE+ 2021/2027</a>).</p>

<b>33.</b>	<b>È possibile sviluppare sinergie finanziarie e operative tra il progetto finanziato dall'Avviso a valere sul PR FSE+ e altre iniziative sostenute da contributi pubblici?</b>	<p>Si conferma che è possibile e auspicabile sviluppare sinergie finanziarie e operative tra il progetto finanziato dall'Avviso a valere sul PR FSE+ e altre iniziative sostenute da contributi pubblici. L'integrazione tra interventi finanziati da diverse fonti rappresenta una leva strategica per rafforzare l'efficacia delle azioni e aumentarne l'impatto complessivo sui beneficiari e sul territorio, consentendo al contempo un uso ottimale delle risorse pubbliche.</p> <p>Tuttavia, tale integrazione deve avvenire nel pieno rispetto del divieto di doppio finanziamento secondo cui che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. L'eventuale cumulo di contributi per coprire una spesa è possibile purché le richieste di rimborso richieste non facciano superare cumulativamente il 100% del valore della specifica spesa.</p> <p>Si precisa che la cumulabilità con altre forme di contribuzione pubblica deve avvenire anche nel rispetto delle eventuali condizioni previste dal bando che regola la specifica concessione del contributo pubblico. La cumulabilità è inoltre esclusa qualora sia vietata dal bando che regola la specifica concessione del contributo pubblico.</p>
------------	---	--

34.	<b>Quali sono gli obblighi documentali in fase di rendicontazione per le spese riconducibili alla voce di costo "C. Altri costi"?</b>	Il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto diversi dai costi di personale e delle indennità vengono quantificati attraverso l'applicazione di un tasso forfettario. Tale condizione di rimborso è una opzione di semplificazione in quanto non richiede la trasmissione di documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute. Si rimanda alla previsione contenuta nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (Allegato B) secondo cui "Il beneficiario è tenuto a documentare l'effettiva realizzazione di tutte le attività previste dal progetto per il conseguimento dei risultati attesi, a prescindere dagli obblighi derivanti dalla modalità di rendicontazione prevista. Il beneficiario dovrà dare evidenza dello svolgimento delle attività e dei risultati previsti nel progetto mediante la compilazione dettagliata della relazione tecnica (cfr. Allegato A20 all'Avviso) e conservare agli atti ogni documentazione idonea, anche in sede di eventuale controllo in loco, a comprovare l'effettiva realizzazione degli interventi risultanti dalla relazione.
35.	<b>Quali sono le indicazioni rispetto alla gestione della privacy dei destinatari e loro trattamento dei dati tra Enti Capofila e Enti partner?</b>	I capofila dei partenariati pubblico-privato, che realizzano gli interventi, raccolgono i dati dei destinatari finali in qualità di titolari autonomi del trattamento attraverso l'apposito modulo destinatari FSE e li inseriscono in Bandi e Servizi" (tale qualificazione risulta da documento interno di regione)
36.	<b>Le risorse preventivate per le indennità di tirocinio possono anche sostenere i costi per l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini?</b>	No. La voce di costo riguarda le indennità di partecipazione, non sono ammissibili costi diversi dall'indennità. Gli eventuali costi connessi all'attivazione del tirocinio diversi dai costi di personale possono essere rimborsati nell'ambito della voce di costo C Altri costi.
37.	<b>Sono ammissibili i costi relativi ai corsi di formazione sulla sicurezza?</b>	No. La formazione obbligatoria in materia di sicurezza non è finanziabile in quanto obbligo di legge.

38.	<p><b>Un Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto al RUNTS può svolgere contemporaneamente il ruolo di Soggetto Proponente e di Soggetto Promotore per lo stesso tirocinio di inclusione sociale, utilizzando la propria équipe interna per la presa in carico e il proprio ramo accreditato per i servizi al lavoro?</b></p>	<p>Sì, l'assunzione contemporanea di funzioni diverse è ammissibile, purché venga garantita la netta separazione organizzativa o giuridica delle attività, in conformità con i principi previsti dalla DGR 25 luglio 2016 - n. X/5451.</p> <p>Nello specifico, la normativa regionale prevede che il tirocinio possa essere attivato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Separazione delle responsabilità interne (stesso ente):</b> all'interno del servizio pubblico, qualora i ruoli coincidano all'interno della medesima organizzazione (es. l'équipe socio-educativa interna per la presa in carico multidimensionale e il servizio accreditato per la gestione della misura), le due funzioni devono obbligatoriamente fare capo a diversi livelli di responsabilità organizzativa.</li> <li>• <b>Distinzione giuridica (enti collegati):</b> Nel caso in cui le funzioni siano ripartite tra soggetti che condividono una finalità comune e/o la stessa denominazione (ad esempio, una cooperativa sociale e un'associazione o fondazione con lo stesso nome), l'attivazione è regolare a condizione che i due enti abbiano personalità giuridica autonoma e rappresentanti legali differenti.</li> </ul>
39.	<p><b>I componenti del partenariato di progetto possono svolgere indifferentemente dalla loro responsabilità nel partenariato (Capofila/Partner) il ruolo di promotore o di ente ospitante per un tirocinio? Il ruolo svolto per il tirocinio determina chi deve erogare l'indennità al tirocinante?</b></p>	<p>I partner di progetto possono svolgere la funzione di ente promotore o di ente ospitante. Allo stesso modo l'erogazione dell'indennità deve essere effettuata da un soggetto del partenariato e non rileva il ruolo di ospitante o proponente.</p>
40.	<p><b>I destinatari delle attività possono comprendere persone inserite in SFA o CDD o, in generale, strutture con compartecipazione pubblica?</b></p>	<p>Sì, possono partecipare al progetto destinatari segnalati da SFA e CDD per svolgere nel progetto attività non oggetto dell'offerta dello SFA o CDD frequentato; resta fermo che nel caso in cui l'attività si svolga all'interno dell'UdO deve essere assicurato il rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'UdO.</p>

<p><b>41.</b></p>	<p><b>In caso di variazione del cronoprogramma del progetto, che non comporta la modifica della durata complessiva, è necessario chiedere autorizzazione alla modifica a Regione oppure è sufficiente segnalare tale variazione nelle relazioni di avanzamento delle attività?</b></p>	<p>Se la variazione riguarda una mera ricalendarizzazione delle attività senza un impatto sulla struttura del progetto, è sufficiente che tale variazione venga evidenziata nelle relazioni intermedia e finale.</p>
<p><b>42.</b></p>	<p><b>Alla richiesta di anticipo, deve essere allegata l'autodichiarazione antimafia del solo Capofila o anche di tutti i Partner?</b></p>	<p>Ai fini della concessione di agevolazioni di importo pari o superiore a € 150.000,00, la documentazione antimafia è richiesta obbligatoriamente per tutti i partner privati, anche se la quota di contributo prevista per le singole attività di tali soggetti dovessero essere inferiore a € 150.000 ,00 (cfr. Indicazioni operative - Paragrafo 5). Il possesso dei requisiti in materia di normativa antimafia è una condizione tassativa per l'erogazione del finanziamento; un eventuale esito positivo delle verifiche circa infiltrazioni o violazioni preclude la concessione del contributo o ne comporta l'immediata decadenza (cfr. Avviso - Paragrafo C.4 e Indicazioni operative - Paragrafo 5).</p>
<p><b>43.</b></p>	<p><b>Quando deve essere presentata la richiesta d'anticipo?</b></p>	<p>A seguito della finalizzazione della Fase di accettazione del contributo, il capofila di progetto può presentare richiesta di anticipazione in misura pari al 50% del contributo assegnato utilizzando il modulo di cui all'Allegato A17 - Richiesta di anticipazione. Il documento firmato digitalmente deve essere inviato mediante il sistema Bandi e Servizi e allegando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per i Capofila di diritto privato, garanzia fideiussoria che copra l'importo richiesto;</li> <li>2. per tutti i partner di diritto privato, le autodichiarazioni antimafia dei soggetti indicati all'art 85 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).</li> </ol>

<p><b>44.</b></p>	<p><b>È possibile aggiornare il calcolo del costo orario delle risorse appartenenti al personale dipendente nel corso dello svolgimento del progetto?</b></p>	<p>Sì, è ammesso l'aggiornamento della tariffa oraria utilizzata per il calcolo dei costi diretti del personale dipendente. L'applicazione di tale opzione, per progetti finanziati mediante l'Avviso, è vincolata al rispetto delle seguenti disposizioni e limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'aggiornamento della tariffa oraria può essere effettuato esclusivamente nel momento in cui si rendano disponibili nuovi dati retributivi documentabili riferiti a un arco temporale di almeno quattro mesi. Resta ferma la possibilità per il beneficiario di utilizzare i medesimi dati iniziali per tutta la durata dell'intervento.</li> <li>• Considerata la durata complessiva di 36 mesi prevista per l'attuazione dei progetti finanziati, è consentito operare al massimo due adeguamenti tariffari complessivi per ciascuna risorsa umana impiegata</li> <li>• La revisione del costo orario deve basarsi sul ricorrere di presupposti contrattuali o normativi certi, quali ad esempio l'applicazione di incrementi retributivi stabiliti dal rinnovo del CCNL di riferimento oppure variazioni formali dell'orario di lavoro contrattuale della risorsa (es. passaggi di percentuale nel part-time).</li> </ul> <p>(cfr. Indicazioni operative - Paragrafo 3.2 Voce di costo 'A. Costi diretti per il personale')</p>
<p><b>45.</b></p>	<p><b>Per dimostrare le azioni svolte con i destinatari serve registrare la presenza dei destinatari per ciascuna azione?</b></p>	<p>I beneficiari possono essere chiamati, nel corso dei controlli, a documentare l'effettiva realizzazione delle attività previste e il coinvolgimento dei destinatari con gli strumenti adatti alla tipologia di attività svolta. Ad esempio, la partecipazione ad un laboratorio può essere documentata attraverso la tenuta di un diario/foglio firme, il programma delle attività svolte. Nel caso dei tirocini la documentazione è quella prevista dalla disciplina regionale di settore.</p>